

Con la «legge quadro sul volontariato» (11 agosto 1991 n. 266) il Parlamento ha rimesso l'ingusto abbandono nel quale è stato troppo a lungo lasciato un fenomeno sociale fortemente radicato nella cultura del nostro Paese e che, a partire dagli anni 80, ha assunto una dimensione ed un ruolo sociale nuovi e originali. Si tratta - secondo una recente stima del Censis - di 7 milioni di individui organizzati in 11.000 gruppi di volontariato di varia ispirazione e natura che hanno tradotto in un movimento di massa una cultura della solidarietà e della doverosità sociale, già presente nella Costituzione.

Di qui è sorta la necessità di disporre di una legislazione che agevoli, renda possibile, incoraggi un proficuo rapporto tra volontariato e istituzioni, assicurando reciproche tutele e garanzie, ma che, al tempo stesso, non tenti di imbrigliare in normative rigide un fenomeno di per sé dinamico e in evoluzione. La legge 11 agosto 1991 n. 266 si propone di realizzare questi obiettivi. I primi tre articoli della legge definiscono infatti le finalità e l'identità delle associazioni di volontariato, ne fissano gli scopi e individuano le caratteristiche degli interventi dei volontari. Essi ruotano intorno a due cardini di fondo che sono costituiti da una condizione di effettiva autonomia e dalla volontarietà e gratuità delle prestazioni.

L'articolo 1 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.

Per attività di volontariato - recita l'articolo 2 - deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. La gratuità delle prestazioni del volontario è ripresa dal comma 3 dello stesso articolo che stabilisce l'incompatibilità con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di con-

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA
Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil, Piergiorgio Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino; Myrante Moshi, avvocato Cdl. di Milano; Severo Negro, avvocato Cdl. di Roma

Un fenomeno sociale radicato nel nostro Paese Parliamo del volontariato

SILVANO TOPI

tenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte. Sulla gratuità e sull'autonomia delle organizzazioni insiste ancora la legge nel 1° comma dell'articolo 3 che definisce «organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui l'articolo 2 che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti».

Sono esclusi fini di lucro

Il 3° comma dello stesso articolo ribadisce infine che negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto «... devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elicità e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti».

Il comma successivo prevede la possibilità che le organizzazioni di volontariato assumano lavoratori dipendenti o si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo esercitate nei limiti necessari al loro regolare svolgimento. Su queste due figure di prestatori si pongono problemi relativi alla individuazione giuridica del tipo di rapporto, riferito alla fattispecie concreta nonché sulla copertura assicurativa degli

aderenti che prestano attività di volontariato. Questi debbono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, in concreto presso l'Inail e presso compagnie assicurative private. Ma, almeno per quanto concerne i lavoratori subordinati dipendenti dalle associazioni di volontariato, l'assicurazione deve riguardare anche l'Inps, rientrando tali associazioni tra quelle contemplate nel comma 2 dell'articolo 49 della legge 9.3.1989 n. 88 di ristrutturazione dell'Inps e dell'Inail.

Un gruppo di articoli (5, 8, 15) affronta poi l'aspetto patrimoniale del fenomeno sia sotto il profilo istituzionale sia sotto quello più strettamente attinente al regime fiscale. Per quanto riguarda i mezzi di sostentamento delle associazioni di volontariato l'articolo 5 individua le risorse economiche nella autosufficienza del soggetto nonché nella possibilità di usufruire di contributi di terzi, dello Stato, di organismi internazionali.

Un punto di grande rilievo ai fini del finanziamento è quello che obbliga enti di interesse pubblico e Casse di risparmio ad accantonare rispettivamente un quindicesimo e un decimo dei loro proventi per la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti per finanziare la propria attività (articolo 15).

Il decreto relativo alle modalità di attuazione delle norme

predette, emesso dal ministro del Tesoro di concerto con il ministro degli Affari sociali, ha già suscitato gravi contrasti. Su questa delicata fase di raccolta di fondi e di accesso ai finanziamenti occorre pretendere una rigorosa aderenza alle norme ed una attenta vigilanza sulla gestione di esse.

L'articolo 8 prevede invece una serie di agevolazioni fiscali che trovano la loro motivazione nella natura gratuita dell'attività svolta e nell'assenza di ogni fine di lucro. Esse riguardano l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle associazioni; l'esenzione da ogni imposta su donazioni, attribuzioni di eredità e legati; forme di deducibilità sui redditi individuali e sui redditi d'impresa in caso di erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni; i proventi derivanti da attività produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'Irpeg e dell'Irpe se sono impiegati a fini istituzionali delle organizzazioni di volontariato.

Solidarietà sociale

L'articolo 10 infine disegna uno schema di possibili rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche. Alle leggi regionali e provinciali sono demandati infatti compiti assai importanti come quelli di sal-

vaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e di favorire lo sviluppo attraverso una disciplina delle convenzioni, delle condizioni e delle forme di finanziamento e di sostegno delle attività e di quelle di partecipazione consultiva alla programmazione degli interventi nei settori in cui operano le organizzazioni di volontariato, degli organi e delle forme di controllo sulla tenuta e la revisione dei registri generali delle organizzazioni, la cui iscrizione è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

Qui facciamo punto, tralasciando volutamente molte altre questioni che, al pari di quelle illustrate, meriterebbero di essere descritte e approfondite.

Questa legge - che si colloca nel solco delle politiche dirette alla tutela dei diritti della persona - è nata per favorire la vita e lo sviluppo di un movimento di persone e di organismi associati che si sottrae al rapporto che delega allo Stato le funzioni di solidarietà sociale ma che non si vuole sostituire ad esso. Può invece contribuire, anche all'interno delle istituzioni, ad un mutamento in senso democratico e partecipativo dell'economia e della società favorendo la modificazione del modello burocratico-pubblico, di welfare verso un modello di welfare-society in cui si valorizzano le iniziative e si sviluppano istituzioni fondate sulla cooperazione sociale del volontariato, delle associazioni cooperative e dei sindacati.

Affinché il volontariato possa svolgere a pieno questo suo ruolo è però indispensabile che vengano combattute le tentazioni di farne un veicolo di consenso politico e quelle di usarlo in modo distorto per nascondere forme di lavoro non protetto. Così come devono essere abbandonati il tentativo di contrapporre il volontariato laico a quello cattolico e il timore che il fenomeno possa inescare una forma di concorrenza con le organizzazioni sindacali.

Da questo punto di vista è da apprezzare in tutta la sua novità la decisione dei sindacati confederali di dedicare al volontariato la giornata del Primo maggio.

La pensione privilegiata ordinaria pagina 1rpef

Sono titolare di una pensione privilegiata ordinaria per causa di servizio e prendo (marzo 1992) la somma netta di 2 milioni 118mila lire al mese (compresa l'indennità integrativa speciale). Noto che gli uffici mi fanno pagare l'Irpef su tutta la pensione. Non dovrebbe invece essere esente: come è stato deciso poco tempo fa per le pensioni privilegiate dei militari?

Giovanni Fraccascia
Roma

Non è così. La questione l'abbiamo trattata in modo ampio rispondendo a F.R. nella rubrica «Previdenza» di lunedì, 3 febbraio 1992, a pagina 18, con il titolo «Agevolazioni tributarie ai pensionati per menomazioni durante la leva». L'esenzione dell'Irpef riguarda solo le pensioni privilegiate militari «tabellari», cioè quelle liquidate ai militari che si infortunano durante il servizio di leva e per i quali gli uffici militari non versano i contributi previdenziali. Le pensioni privilegiate ordinarie che derivano invece dal versamento dei contributi (anche se alcune di esse hanno diritto ad assegni accessori legati alla menomazione) sono e restano soggette a Irpef.

L'Inps giudica che il calcolo adottato è quello più favorevole

Alla presente allego copia fotografica della lettera a suo tempo pervenutami dall'Inps di Catania, con preghiera di volerla esaminare nella parte in cui tratta l'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 822/88. In considerazione che in loco ho avuto pareri discordanti circa l'esatta interpretazione della suddetta sentenza, mi rivolgo a voi perché possiate darmi il vostro parere. Nel caso

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA
Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzeri e Nicola Tisci

In cui la citata sentenza fosse applicabile, in via transitoria, in uno alla Legge 297/82 la mia retribuzione pensionistica subirebbe un aumento del 40% circa, oltre agli arretrati con decorrenza 1/2/84, più gli interessi legali e relativa rivalutazione monetaria in base alla sentenza della Cc n. 156/91. Si tratterebbe di una cifra a mio favore non indifferente.

Pertanto se il vostro parere è opposto a quello sostenuto dall'Inps, di darmi i seguenti chiarimenti:

- Posizione contributiva obbligatoria dal 1950 al 1971.
- Posizione contributiva volontaria - categoria assegnata VIII dal 1973 al 1980 (otto anni) di cui 2 anni (1973 e 1974) versamenti effettuati in base alla categoria assegnatami e n. 6 anni di versamenti per categoria inferiore.

L'Inps in sede di liquidazione della pensione mi ha riconosciuto ai fini della anzianità contributiva limitatamente alla contribuzione volontaria «solo 4 anni in base a quanto dispone il Dr n. 1432/71 (credo) (quando ci sono versamenti inferiori a quelli autorizzati nella prosecuzione volontaria il periodo contributivo si riduce in proporzione)».

Ora la mia domanda è questa: se l'Inps in base alla sentenza 822/88 è tenuta a prendere in esame ai fini di una eventuale ricostituzione della mia pensione il triennio migliore scelto tra gli ultimi dieci anni di contribuzione sia obbligatoria che volontaria, quali anni prenderà in esame su quelli che in precedenza ho elencati?

Secondo il mio modesto avviso dovrebbe prendere in esame l'ultimo decennio che va dal 1966 al 1976 (6 anni di contribuzione obbligatoria) mentre i restanti 4 anni sarebbero formati dalla contribuzione volontaria già ridotta (vedi Dpr n. 1432/71) e precisamente gli anni 1973/74/75 e 1976. Nel mio caso in base alla mia retribuzione a suo tempo percepita, il triennio migliore, da prendere in esame per la definizione della mia nuova

pensione è dal 1967 al 1969. Ancora l'ultimo chiarimento. Dopo quanti giorni dalla data in cui viene presentata istanza all'Inps, senza ricevere la relativa risposta, si può inoltrare ricorso al Comitato provinciale Inps? Sono 90 gg. oppure 120? Nel mio caso l'Inps di Catania ha presentato ricorso dopo 100 gg., mentre nei termini previsti? Nel caso in cui dovessi dare inizio ad una pratica legale è conveniente reiterare il ricorso per evitare eventuali contestazioni?

Giovanni Negro
Tremestieri Etneo (Catania)

Non abbiamo alcun elemento per verificare l'esattezza di quanto sostenuto dall'Inps con la lettera del 25 ottobre 1990: retribuzioni ultime 260 settimane di contribuzione e retribuzioni dei tre gruppi di 52 settimane migliori nell'ultimo decennio. Tuttavia, le cifre indicate dall'Inps, ci appaiono realistiche. Infatti, applicando l'articolo 3 della legge n. 297/82 si fa riferimento agli ultimi cinque anni (260 settimane) ma le retribuzioni vengono rivalutate rispetto all'anno precedente quello di decorrenza della pensione. Applicando il sistema precedente la legge 297/82 (sentenza 822/88 della Corte costituzionale) si prendono a riferimento i tre anni migliori nell'ultimo decennio, ma si determina la media aritmetica senza alcuna rivalutazione. L'Inps sostiene che è più favorevole il calcolo in base all'articolo 3 della legge 297/82.

Per quanto riguarda la rivalutazione della pensione senza tenere conto della contribuzione volontaria (sentenza 307/89 della Corte costituzionale) dalla quale potrebbe derivare un miglioramento della pensione, nella lettera dell'Inps si dice che «... la relativa variazione è stata già segnalata al Centro elettronico e si è in attesa di elaborazione».

Il tempo stabilito dall'Inps con il Regolamento di attuazione della legge 241/90 (150 giorni) è abbondantemente trascorso. Speriamo che nel frattempo hai già ricevuto la comunicazione relativa al nuovo

importo. In caso contrario, consigliamo di rivolgerci al Sindacato pensionati italiani (Sipi-Cgil) o alla sede dell'Inca-Gal per farti tutelare nei confronti dell'Inps.

Perché il governo non stipula una convenzione con il Sudafrica?

La sera del 22 dicembre 1991, alle ore 19, ascoltando il telegiornale di Rai 3, un commento di Italo Moretti diceva: «Alla Camera dei deputati nella discussione sulla Finanziaria è passato un emendamento del Pds con il voto di alcuni parlamentari della maggioranza. E cioè, dare un minimo di pensione per tutti gli italo-argentini che abbiano lavorato in Italia almeno per un anno. Ecco il motivo del mio scritto: anche io ho lavorato per oltre dieci anni in Sudafrica. Perché non è ancora possibile la «convenzione?»

Sono andato in Sudafrica (Johannesburg) negli anni 60, fino al 1975 ero imprenditore, come lo sono ancora, avendo tutti i diritti, pagando le tasse e i contributi in quel Paese. Non vorrei perdere questi anni di contributi. Perché il governo italiano non fa le «convenzioni» con i paesi dove risiedono molti italiani?

Altero Sabatini
Fiorenza (Modena)

Non ci risulta alcuna convenzione in Italia e Sudafrica. Ora che in quello Stato è stata sconfitta l'apartheid può ritenersi opportuna la definizione di una adeguata convenzione bilaterale per regolamentare le prestazioni previdenziali. Nel caso specifico riteniamo non applicabile neanche la possibilità di riscatto prevista per i lavoratori dipendenti.

Pubblichiamo la lettera per segnalare il caso e sollecitare possibili e adeguate soluzioni legislative. Per quanto riguarda la notizia apparsa dal Tg3 si riferisce al tentativo del governo di volere elevare da uno a cinque gli anni di contribuzione in Italia per poter avere diritto alla integrazione al trattamento minimo nel caso di pensione in regime internazionale. Tentativo bocciato dal Parlamento.



MILANO - VIALE FULVIO TESTI 69
Telefono (02) 64.40.361
ROMA - VIA DEI TAURINI 19
Telefono (06) 44.490.345
Informazioni anche presso
le Federazioni del Pds

I PAESI, LA STORIA E LA CULTURA IL FIUME ROSSO

VIAGGIO IN VIETNAM E HONG KONG

Partenza: 29 luglio da Roma

Durata: 15 giorni

Trasporto volo di linea

Itinerario: Italia/Hong Kong-Hanoi-Halong-Danang-Hué-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia

Quota di partecipazione L. 3.600.000

Supplemento partenza da Milano L. 110.000

La quota comprende: volo a/r, trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore ad Hong Kong, i migliori disponibili in Vietnam. La prima colazione, un pranzo e una cena ad Hong Kong, la pensione completa in Vietnam. Tutte le escursioni previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia.

Le vacanze per i ragazzi dagli otto ai sedici anni: natura, sport e studio della lingua inglese

BORMIO/VALDIDENTRO

- 1° turno dal 21/6 al 5/7 L. 1.200.000
- 2° turno dal 5/7 al 19/7 L. 1.300.000
- 3° turno dal 19/7 al 2/8 L. 1.300.000
- 4° turno dal 23/8 al 23/9 L. 1.200.000

La quota comprende: il soggiorno presso il National Park in appartamenti a 3-4 letti, la pensione completa - escluse le bevande: Sport praticati con l'ausilio di maestri: tennis, sci estivo, calcio, pallavolo, basket, palestra, pattinaggio e trekking nel Parco nazionale dello Stelvio.

PONTE DI LEGNO/TONALE

- 1° turno dal 14/6 al 28/6 L. 1.100.000
 - 2° turno dal 28/6 al 12/7 L. 1.100.000
 - 3° turno dal 12/7 al 26/7 L. 1.100.000
- Supplemento corso di lingua inglese L. 200.000

La quota comprende: il soggiorno presso il Residence Hotel Biancaneve in appartamenti a 3-4 letti con la pensione completa - escluse le bevande. Sport praticati con l'ausilio di maestri: tennis, sci, trekking nei parchi dello Stelvio, del Brenta/Adamello e dell'Adamello, mountain bike e passeggiate a cavallo.

È previsto il pullman - andata e ritorno - da Milano alle località prescelte. Quota da stabilire all'atto della prenotazione.

In entrambe le località i ragazzi sono assistiti da maestri specializzati nelle varie discipline durante l'attività sportiva e da personale qualificato per il restante della giornata. A Ponte di Legno, ove è previsto il corso di lingua inglese, i ragazzi/garanni le escursioni nel parco e ceneranno con l'insegnante madrelingua.